



Civile.it

Processo Breve: 60 giorni per i processi in corso per l'istanza di sollecita definizione del giudizio, salvo perdere diritto ai danni

di Spataro

Un bel colpo di spugna con un bel risparmio se verr  approvata

del 2009-12-09 su Civile.it, oggi e' il 19.04.2024

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Chi ha sub to» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha sub to»;

b) al comma 3, la lettera b)   abrogata;

c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

 3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualit  di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimit , nonch  di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, pu  aumentare fino alla met  i termini di cui al presente comma.

3-quater. **Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda** proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo   **ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce   stato definito con il rigetto** delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne   evidente l'infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3, **si considera priva di interesse**, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, **la parte che**, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, **non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini**, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta   formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile   sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa   formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta   formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. **Il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza** di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile   trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei

procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabile l'udienza di discussione Ã fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio Ã limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge».

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei giudizi pendenti in cui sono giÃ decorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, **l'istanza di cui al comma 3-quinquies del citato articolo 2 Ã depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

- Senato

Hai letto: *Processo Breve: 60 giorni per i processi in corso per l'istanza di sollecita definizione del giudizio, salvo perdere diritto ai danni*

Approfondimenti: [Legge pinto](#) > [Equa riparazione](#) > [Danni](#) > [Processo breve](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)